

(N. 1527)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(SPADOLINI)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(LA MALFA)

e col Ministro del Tesoro

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 LUGLIO 1981

Conversione in legge del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397,
concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia
occidentale colpite da eventi sismici

ONOREVOLI SENATORI. — Nel mese di giugno del corrente anno violente scosse telluriche hanno colpito i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino e, sia pure con minore intensità, la località Strasatti del comune di Marsala ed i comuni di Campobello di Mazara e di Castelvetro.

I danni derivati alle popolazioni sono notevoli; alcune centinaia di edifici privati sono stati distrutti o devono essere demoliti e migliaia di altri necessitano di una urgente opera di riparazione. Le attività commerciali della zona del trapanese sono rimaste sconvolte.

Da qui la necessità di un intervento solidale dello Stato nell'opera, affidata ai rispettivi sindaci, di ricostruzione e sviluppo della zona.

A tanto provvede il presente decreto-legge e le cui norme si rifanno ai principi che hanno ispirato la ricostruzione delle zone della Campania e Basilicata recentemente colpite da un simile evento calamitoso.

In particolare, con l'articolo 1 si disciplina l'opera di ricostruzione del patrimonio edilizio privato, concedendo ai proprietari dell'unità immobiliare distrutta o da demolire per effetto del terremoto la facoltà di scegliere fra il contributo dello Stato, da erogarsi nella misura e con le modalità previste dall'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e l'assegnazione in proprietà di un alloggio costruito dal comune.

L'articolo 2 concerne gli interventi per la riparazione delle abitazioni danneggiate dal terremoto e anche per questi si rinvia alle

misure ed alle modalità stabilite dalla legge relativa alla Campania ed alla Basilicata.

L'articolo 3 riprende il principio contenuto nell'articolo 4-ter del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, secondo il quale il rapporto locatizio, concernente immobili temporaneamente inagibili, non si interrompe e, nello stesso tempo, concede al locatario la facoltà di sostituirsi al locatore, nel caso di inerzia di questi, per l'opera di riparazione dell'abitazione. Si è inteso, anche, estendere la salvaguardia del conduttore nei confronti dei proprietari che si siano avvalsi di contributi per la ricostruzione dell'immobile distrutto o che abbiano optato per la costruzione della unità immobiliare ad opera del comune.

L'articolo 4 riproduce nella sostanza la disposizione dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219, relativa alle procedure richieste per il conseguimento dei contributi per la ricostruzione e la riparazione delle unità immobiliari e rinvia all'articolo 15 della stessa legge per quanto concerne le modalità di erogazione dei medesimi contributi.

Anche l'articolo 5 è riproduttivo delle disposizioni contenute nell'articolo 12 della legge n. 219 relative allo snellimento delle procedure per la formazione della volontà condominiale.

L'articolo 6 recepisce l'ordinanza del Commissario per le zone terremotate n. 89 del 12 gennaio 1981, concernente la concessione di un incentivo in favore delle famiglie sinistrate che abbiano provveduto ad autonomia sistemazione.

Con l'articolo 7, nel conferire ai comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i necessari poteri per la realizzazione degli immobili da destinare ai proprietari che abbiano optato per questa soluzione, si dettano norme procedurali per il più corretto esercizio della relativa attività.

Si è anche inteso, per venire incontro ad imprescindibili esigenze locali di risanamento, prevedere la estensione del programma abitativo per la ricostruzione degli alloggi dei proprietari che si siano avvalsi della opzione, alla realizzazione di altri alloggi, da

assegnare in locazione ai senza tetto, entro un preciso limite di spesa.

Con l'articolo 8 si è inteso conferire direttamente ai comuni interessati il potere di procedere alle più urgenti opere di riattazione degli edifici pubblici comunali e, nello stesso tempo, mutuando quanto già previsto per la Campania e la Basilicata (articolo 60 della legge n. 219 del 1981), autorizzare i comuni ad avvalersi temporaneamente dell'opera di tecnici qualificati.

L'articolo 9 riproduce sostanzialmente quanto previsto dall'articolo 14-quinquies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, e cioè che taluni amministratori comunali, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, possono essere collocati temporaneamente in aspettativa per meglio attendere ai più gravosi compiti derivanti dalle attività connesse all'opera di ricostruzione.

Con l'articolo 10, allo scopo di alleviare in parte gli operatori economici della zona e liberare temporaneamente la popolazione colpita dal terremoto dall'assillo della scadenza di impegni giudiziari ed economici, si è provveduto a sospendere, per un breve periodo, tutti i termini, analogamente a quanto già disposto in favore delle popolazioni della Campania e Basilicata con l'articolo 4 del cennato decreto-legge n. 776 del 1980.

Gli articoli 11, 12, 13 e 14 concernenti agevolazioni in materia fiscale e contributiva sono riproduttivi degli articoli 6, 9, 11 e 14-decies del ripetuto decreto-legge n. 776 del 1980.

Gli articoli 15, 16 e 17 riguardano la ricostruzione delle zone terremotate del Belice.

Al riguardo giova far presente che in occasione di una verifica dello stato della ricostruzione sono emersi tre gravi e delicati problemi concernenti la utilizzazione delle baracche, il costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata e la decadenza del contributo.

Questi problemi dovevano trovare soluzione in un provvedimento legislativo di ur-

genza e si è colta l'occasione del presente decreto per inserirvi le relative norme.

In particolare, per quanto riguarda la utilizzazione delle baracche, con l'articolo 15 si conferiscono ai sindaci del Belice particolari poteri di accertamento e si disciplinano le situazioni anomale.

Per quanto concerne il costo di costruzione, l'articolo 16, allo scopo di chiarire la portata di alcune norme vigenti che hanno dato luogo a dubbi interpretativi, stabilisce che la spesa massima ammissibile a contributo è determinata in base al costo di costruzione previsto per la edilizia sovvenzionata e che il provvedimento del Ministero dei lavori pubblici sia adottato sentito il CER, assicurandosi così opportunamente omogeneità ai vari provvedimenti.

Per quanto attiene alla questione della decadenza del contributo, con l'articolo 17

si è inteso dare operatività all'articolo 6 della legge n. 178 del 1976, la cui finalità acceleratoria appare evidente e, nello stesso tempo, dare alla norma stessa un contenuto il più garantistico possibile di diritti del terremotato.

Tale problema è stato sollevato anche durante la discussione al Senato della legge n. 64 del 1981 e in quella sede è stato approvato l'ordine del giorno n. 1 presentato dal senatore Segreto ed altri.

Si è ritenuto di completare la norma con la previsione di un termine, abbastanza ampio, per l'ultimazione di lavori e di una sanzione per l'inadempimento.

Gli articoli 18 e 19 riguardano la copertura finanziaria.

Il provvedimento viene ora presentato alle Camere ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

È convertito in legge il decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, concernente interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici.

Decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 30 luglio 1981.

**Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale
colpite da eventi sismici**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ravvisata la urgente necessità di intervenire in favore delle popolazioni del Trapanese colpite dal terremoto del giugno 1981;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 luglio 1981;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro,

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, distrutte o da demolire per effetto del terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, limitatamente alla località Strasatti, ai soggetti che risultavano titolari di diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui al primo, secondo e terzo comma dell'articolo 9 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Gli aventi diritto ai contributi di cui alla lettera *a*) del primo comma del medesimo articolo 9 possono rinunciarvi, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, optando per l'assegnazione di un alloggio realizzato dal comune, ai sensi del successivo articolo 7. L'alloggio è assegnato gratuitamente in proprietà — con divieto di alienazione per un decennio a decorrere dalla data di assegnazione — ed i diritti sull'immobile distrutto o da demolire e sulla relativa area di sedime sono trasferiti al comune. Qualora la superficie dell'unità immobiliare assegnata superi di oltre il 20 per cento la superficie utile dell'immobile distrutto o da demolire, l'assegnatario è tenuto al pagamento del valore della parte eccedente.

Art. 2.

Per la riparazione di unità immobiliari non irrimediabilmente danneggiate dal terremoto del giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala (limitatamente alla località Strasatti), Campobello di Mazara e Castelvetro, e destinate ad uso di abitazione, ivi

comprese quelle rurali, ai soggetti che risultavano titolari del diritto di proprietà alla data del sisma è assegnato un contributo secondo le modalità di cui al primo, secondo, terzo ed ultimo comma dell'articolo 10 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. 3.

Il conduttore di immobile dichiarato inagibile, sito nel territorio dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala, limitatamente alla località Strasatti, ha diritto a conservare il rapporto locatizio anche se è costretto ad allontanarsi temporaneamente dall'alloggio. Qualora il locatore non dia inizio ai lavori entro un mese dalla concessione del contributo di cui al precedente articolo 2, il sindaco autorizza il conduttore ad eseguire i lavori stessi a carico del proprietario. Se il locatore non presenta domanda di contributo nel termine di cui al successivo articolo 4, il conduttore si può a lui sostituire e può ottenere in sua vece il contributo.

Ove alla riattazione non provveda nè il proprietario nè il conduttore, il sindaco, previa diffida, può eseguire i lavori d'ufficio.

Locatore e conduttore possono dichiarare al sindaco che non intendono provvedere direttamente alla esecuzione dei lavori. In tal caso il sindaco provvede d'ufficio alla esecuzione dei lavori.

Nei confronti dei proprietari di unità immobiliari che abbiano provveduto alla ricostruzione avvalendosi del contributo di cui al primo comma del precedente articolo 1 nonchè dei proprietari che si siano avvalsi della opzione di cui al secondo comma dello stesso articolo 1, continuano ad avere efficacia i contratti di locazione pendenti al 7 giugno 1981, intendendosi pertanto trasferiti negli immobili ricostruiti agli stessi patti e condizioni, salvi i dovuti adeguamenti del canone ai sensi della legge 27 luglio 1978, n. 392.

La durata dei contratti di locazione è prorogata per un periodo pari a quello corrente dal 7 giugno 1981 fino alla data della licenza di abitabilità delle unità immobiliari ricostruite.

Art. 4.

La domanda di contributo, di cui ai precedenti articoli 1 e 2, dovrà essere presentata al comune, nel termine perentorio di novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, dal proprietario o, in caso di inerzia di questi, dal titolare di un diritto reale di godimento sull'immobile o dal conduttore dello stesso.

La domanda di contributo deve essere corredata da perizia dei lavori da eseguire, redatta da professionista abilitato il quale, mediante propria dichiarazione giurata, affermi la sussistenza del nesso di causalità tra il danno sismico ed i lavori periziati, che mercè l'esecuzione degli stessi si provvede all'integrale remissione del danno e che i prezzi applicati sono quelli correnti sul mercato.

La proprietà e la consistenza degli immobili di cui al presente articolo è dimostrata mediante il certificato catastale di attualità o mediante dichiarazione giurata resa dall'avente diritto e confermata da due cittadini del luogo.

All'approvazione delle perizie di cui al secondo comma del presente articolo provvede una apposita commissione, o più commissioni, composta da quattro membri tecnici, nominata dal consiglio comunale e presieduta dal sindaco o suo delegato.

La commissione sostituisce a tutti gli effetti del presente decreto la commissione edilizia.

Per ogni parere definitivamente reso dalle commissioni, a ciascun componente che vi abbia partecipato è attribuito un compenso non superiore a lire 5.000 lorde.

I contributi di cui al precedente primo comma sono concessi, unitamente all'autorizzazione o alla concessione ad edificare, con provvedimento del sindaco, su domanda dell'interessato, previo parere delle commissioni di cui al precedente quarto comma. In deroga all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, per gli interventi di cui al presente articolo, non è richiesta l'autorizzazione preventiva all'esecuzione dei lavori; per l'osservanza delle norme per le costruzioni in zone sismiche resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore e dell'esecutore dei lavori.

L'erogazione dei contributi di cui al primo comma del presente articolo è subordinata alla condizione che le unità immobiliari siano state realizzate in conformità alle vigenti norme urbanistiche comprese quelle contenute nelle leggi della regione siciliana n. 71 del 27 dicembre 1978 e n. 7 del 29 febbraio 1980.

Art. 5.

In caso di unità immobiliari ubicate in edifici in comunione ed in condominio la deliberazione di richiedere il contributo e di eseguire i lavori è validamente adottata con la maggioranza semplice dei proprietari.

A formare la maggioranza di cui al comma precedente, in caso di inerzia di uno o più proprietari, concerne la volontà dei titolari del diritto reale di godimento.

Nel caso di parti comuni negli edifici, al ripristino delle stesse può provvedere la parte che vi abbia interesse, trascorsi cinque giorni dalla data della messa in mora del comproprietario inattivo.

Art. 6.

I sindaci dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno a concedere, ai nuclei familiari sinistrati che abbiano provveduto ad autonoma sistemazione alloggiativa e non siano beneficiari di altre forme di assistenza, un incentivo mensile di lire 200.000 sino al 31 dicembre 1981.

La corresponsione di tale contributo è disposta su motivata domanda del capo famiglia e previa verifica delle condizioni di senza tetto dei componenti il nucleo familiare beneficiario.

Ove i nuclei familiari abbiano trovato sistemazione in comuni diversi, alla concessione del contributo si provvede per il tramite del sindaco del comune di domicilio.

Art. 7.

I comuni di Mazara del Vallo e Petrosino provvederanno alla realizzazione di un programma costruttivo di alloggi, secondo la tipologia prevista per l'edilizia economica e popolare, da destinare ai proprietari che abbiano esercitato l'opzione di cui al secondo comma del precedente articolo 1.

Alla realizzazione degli alloggi di cui al comma precedente, che potrà essere operata anche col sistema dell'edilizia industrializzata, il comune provvede mediante concessione a misura ad imprese, associazioni di imprese, cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, previa gara esplorativa da espletare nel termine di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto.

I partecipanti alla gara dovranno produrre analitica relazione tecnica delle realizzande costruzioni con l'indicazione dei prezzi unitari e dei termini di consegna.

Sui risultati della gara esplorativa rende motivato parere, entro cinque giorni dalla richiesta del sindaco, una commissione composta dal provveditore regionale alle opere pubbliche per la Sicilia, che la presiede, da un funzionario tecnico, esperto in materia urbanistica, designato dal presidente della giunta regionale, e da un docente universitario, designato dal comune.

La commissione di cui al comma precedente rende, altresì, motivato parere sul progetto esecutivo delle opere, comprese le connesse urbanizzazioni primarie.

L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità, nonchè di indifferibilità ed urgenza delle opere e delle relative connessioni.

All'individuazione delle aree provvede, nel termine di dieci giorni, il comune interessato nell'ambito del piano delle zone destinate all'edilizia economica e popolare o della zona di espansione del programma di fabbricazione allegato al regolamento edilizio.

Nel caso in cui non sia possibile la localizzazione delle aree a norma del precedente comma, il comune interessato provvede anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti.

La deliberazione di individuazione delle aree è immediatamente esecutiva ed entro cinque giorni dalla sua adozione è trasmessa alla regione Sicilia la quale adotta la proprie determinazioni nei cinque giorni successivi anche in ordine ad eventuali opposizioni, sentito il comune.

Decorso detto ultimo termine, la deliberazione comunale diviene definitiva ad ogni effetto di legge.

Per la realizzazione del programma costruttivo di cui al primo comma del presente articolo, il comune si avvarrà anche delle aree di sedime acquisite ai sensi del secondo comma del precedente articolo 1.

Oltre alle unità immobiliari da realizzare per conto dei proprietari di cui al primo comma del presente articolo, i comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino potranno estendere il proprio programma entro il limite rispettivamente di lire 5.000 milioni e di lire 1.000 milioni a valere sui fondi assegnati ai comuni stessi ai sensi del successivo articolo 18. I medesimi comuni terranno conto delle opere, finanziate con altre leggi ordinarie e speciali, in quanto risultino funzionalmente correlate con il rispettivo programma.

Art. 8.

I comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala provvederanno alle opere urgenti di riattazione degli edifici pubblici comunali.

Per l'espletamento dei compiti tecnici derivanti dall'attuazione del presente decreto, i comuni di cui al comma precedente sono autorizzati ad avvalersi di personale qualificato, mediante convenzioni da stipularsi per il tempo strettamente necessario e comunque per un periodo non superiore a tre anni.

Art. 9.

Nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino i sindaci, gli assessori comunali e un rappresentante della minoranza, se dipendenti di enti pubblici o di aziende private, sono, a richiesta, collocati in aspettativa per un periodo di mesi quattro dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Alle aziende private va rimborsato dal comune il trattamento economico corrisposto ai dipendenti posti in aspettativa ai sensi del comma precedente.

Art. 10.

Fino al 31 agosto 1981, nei comuni di Mazara del Vallo e di Petrosino, sono sospesi i termini sostanziali, legali e convenzionali, i quali comportino prescrizione o decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione; è altresì sospesa l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili e dei titoli che comunque ne legittimino il rilascio.

A favore delle persone fisiche e giuridiche residenti, domiciliate o aventi sede nei comuni indicati nel comma precedente sono inoltre sospesi tutti i termini, compresi quelli collegati agli adempimenti stabiliti dalle leggi fiscali, e non si determinano prescrizioni, decadenze, penalità e morosità.

Restano esclusi dalla sospensione di cui al precedente comma i termini relativi ad obbligazioni concernenti il lotto pubblico ed i concorsi pronostici.

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

La sospensione opera per i soli termini che scadono nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981 e, se relativi ad obbligazioni, esclusivamente per quelli che attengono ad obbligazioni sorte anteriormente al 7 giugno 1981.

Art. 11.

Le imposte suppletive e complementari, accertate e non pagate alla data di entrata in vigore del presente decreto e quelle ancora da accertare, afferenti a trasferimenti del diritto di proprietà o di altro diritto reale su immobili ubicati nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, che siano effettuati in data anteriore al 7 giugno 1981 a titolo gratuito o oneroso per atto fra vivi o *mortis causa*, non sono dovute se il bene cui l'imposta si riferisce è rimasto distrutto o è stato demolito per effetto del terremoto del giugno 1981.

In caso di demolizione o di distruzione parziale le imposte di cui al comma precedente sono dovute in misura percentuale limitatamente alla parte di immobile ancora utilizzabile.

La riscossione dell'imposta di successione relativa ai fabbricati danneggiati per effetto del terremoto, ubicati nei comuni suddetti, è sospesa fino alla data di ripristino del fabbricato.

La riscossione dell'imposta sarà effettuata in sei rate quadrimestrali a partire dal primo mese successivo alla data del ripristino, senza aggravio di interessi.

Le disposizioni dei commi precedenti si applicano all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, e successive modificazioni, limitatamente ai trasferimenti a titolo gratuito per atto fra vivi o per causa di morte.

Per conseguire le agevolazioni previste dal presente articolo deve essere prodotta dichiarazione relativa agli eventi indicati nei commi precedenti rilasciata in carta semplice dalle competenti amministrazioni comunali.

Art. 12.

Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla attuazione del presente decreto e qualsiasi documentazione diretta a conseguire i benefici, sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa nonché dagli emolumenti ipotecari di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 635, e dai tributi speciali di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648.

È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sugli altri titoli di credito.

Per i residenti di Mazara del Vallo e Petrosino è concessa la sospensione della riscossione dei contributi previdenziali ed assistenziali

dovuti dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti, dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai soggetti assicurati ai sensi della legge 22 dicembre 1973, n. 903, dai pescatori autonomi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, dagli iscritti alle casse di previdenza per i liberi professionisti, relativamente ai versamenti da effettuare nel periodo compreso tra il 7 giugno 1981 ed il 31 agosto 1981.

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, saranno stabilite le modalità della rateizzazione dei contributi suddetti da effettuarsi senza corresponsione di interessi, nel termine massimo di un triennio.

Art. 13.

Ai datori di lavoro le cui aziende siano ubicate nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino e risultino gravemente danneggiate è concesso, relativamente al personale dipendente ivi occupato, lo sgravio dei contributi previdenziali e assistenziali per i periodi di paga scaduti tra il 7 giugno 1981 e il 31 dicembre 1981. Il sindaco rilascerà la certificazione di urgenza. Per le aziende con più di cento addetti l'INPS può procedere ad accertamenti d'ufficio.

Lo sgravio di cui al comma precedente riguarda anche la quota contributiva a carico dei lavoratori.

L'INPS e le altre gestioni previdenziali ed assistenziali interessate tengono una contabilità speciale in relazione agli sgravi previsti dal presente articolo e sono tenuti a trasmettere al Ministero del tesoro la rendicontazione trimestrale analitica degli effetti finanziari indotti dai predetti sgravi e benefici.

Le somme dovute all'INPS e ad altre gestioni previdenziali e assistenziali per effetto degli sgravi e dei benefici di cui al presente articolo, vengono annualmente rimborsate dallo Stato a far tempo dal 1982.

Art. 14.

I cittadini soggetti agli obblighi di leva per gli anni 1981 e 1982 residenti alla data del 7 giugno 1981 nei comuni di Mazara del Vallo e Petrosino, le cui famiglie abbiano subito danni che hanno gravemente inciso sulle loro condizioni economiche, possono, a domanda, essere esentati dal servizio militare di leva.

Art. 15.

Entro quattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto i sindaci dei comuni compresi fra quelli colpiti dal terremoto del gennaio 1968 devono provvedere all'accertamento dell'attuale situazione di utilizzo dei ricoveri provvisori comunque installati nei relativi territori di competenza.

L'accertamento dovrà avere per oggetto:

a) le generalità delle persone a cui i ricoveri provvisori sono stati assegnati in dipendenza od a causa degli eventi sismici e la data dell'inizio della effettiva occupazione;

b) le generalità degli attuali occupanti.

Il risultato degli accertamenti è comunicato dai sindaci entro 15 giorni dalla scadenza del termine anzidetto alla Intendenza di finanza competente per territorio.

Le Intendenze di finanza provvedono, sentita la Commissione di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, alla regolarizzazione di tutte le situazioni che non risultino aver causa da provvedimenti formali, emessi dalla Commissione anzidetta o dai sindaci.

Nei provvedimenti di regolarizzazione delle situazioni che sono state oggetto di accertamento le Intendenze determinano il corrispettivo di uso, tenuto conto delle condizioni economiche degli alloggiati nei ricoveri provvisori con riferimento all'attuale consistenza e stato di conservazione dei medesimi.

Dalla data dei provvedimenti di cui ai commi precedenti gli occupanti i ricoveri provvisori sono tenuti al pagamento, secondo i rispettivi consumi, della fornitura dell'acqua e dell'energia elettrica.

Dalle norme di cui ai commi precedenti sono esclusi coloro che risultino occupanti dei ricoveri provvisori in base ad assegnazioni in dipendenza od a causa degli eventi sismici.

Nessun compenso di uso e rimborso per forniture di acqua, energia elettrica ed altri servizi è dovuto per il periodo anteriore ai provvedimenti di regolarizzazione di cui al presente articolo.

Art. 16.

La spesa ammissibile al contributo di cui all'articolo 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'articolo 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dallo articolo 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il Comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire.

Art. 17.

L'ultimo comma dell'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è sostituito dai seguenti:

« La concessione del contributo di cui all'articolo 3 della presente legge è revocata qualora i lavori non abbiano avuto inizio entro tre mesi dalla notifica dell'atto di concessione.

Il termine potrà essere prorogato dal sindaco su richiesta degli interessati da presentarsi prima della scadenza.

La revoca può essere disposta dall'Ispettorato generale per le zone colpite dal terremoto, su motivato parere della Commissione di cui all'articolo 5 della presente legge, in caso di grave inadempimento all'obbligo di iniziare i lavori nel termine originario o prorogato.

Nel caso di lavori iniziati entro il termine prorogato, il contributo verrà nuovamente determinato in base al costo di costruzione vigente al tempo dell'inizio, e l'anticipazione già corrisposta sarà conteggiata ai fini della nuova anticipazione.

I lavori dovranno essere ultimati entro quattro anni dalla data di inizio, pena la revoca della concessione del contributo o della parte di esso non utilizzata.

In tal caso le opere eseguite e l'area di sedime saranno acquisite al patrimonio indisponibile del comune ».

Art. 18.

Alla Regione siciliana è assegnato un contributo speciale di lire 80 miliardi, che la regione stessa trasferirà ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, Marsala, Campobello di Mazara e Castelvetro, per tutte le finalità indicate nel presente decreto-legge.

La complessiva somma di lire 80 miliardi sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 20 miliardi nell'anno 1981 e di lire 30 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983.

La regione siciliana provvederà a trasferire le predette somme ai sottoindicati comuni, secondo quote di lire:

55 miliardi, al comune di Mazara del Vallo, in ragione di lire 15 miliardi nell'anno 1981 e di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

10 miliardi, al comune di Petrosino, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981 e di lire 4 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

12 miliardi, al comune di Marsala, in ragione di lire 2 miliardi nell'anno 1981 e di lire 5 miliardi in ciascuno degli anni 1982 e 1983;

2 miliardi, al comune di Campobello di Mazara, in ragione di lire 500 milioni nell'anno 1981, di lire 1.000 milioni nell'anno 1982 e di lire 500 milioni nell'anno 1983,

1 miliardo, al comune di Castelvetro, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1981 e 1982.

Relativamente all'anno 1981, la Regione siciliana provvederà alla assegnazione delle quote di cui al comma precedente entro 10 giorni dall'accreditamento dei relativi fondi da parte del Ministero del tesoro alla regione stessa.

Art. 19.

All'onere di lire 20 miliardi, derivante dall'applicazione del presente decreto nell'anno finanziario 1981, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando la voce « Proroga per il periodo 1981-1984 del finanziamento agli enti regionali di sviluppo agricolo ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 20.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 luglio 1981.

PERTINI

SPADOLINI — LA MALFA — ANDREATTA

Visto, *il Guardasigilli*: SARTI